

periodico di informazione e consulenza

L'impegno

fondato nel 1974 da Vigili Urbani



REG. PRESSO IL TRIB. DI MILANO N.18 DEL 20/01/76 - VIA PALMIERI, 47 MILANO - Poste italiane spa sped. in abb. postale d.l. 353/2003 (conv.in l. 27/02/2004 n.4) art. 1 comma 1 lom/mi

L'IMPEGNO
1974



**LA RIVISTA
CHE AFFRONTA
I PROBLEMI
DI TUTTI
I CITTADINI**

periodico di informazione e consulenza

l'impegno

fondato nel 1974 da Vigili Urbani



1974
2020



.....
l'impegno mette
a disposizione di tutti
i suoi abbonati il
**Servizio Consulenza
Telefonica
'FILO DIRETTO'**
.....

Alcuni esempi:

- Hai necessità di entrare con la macchina in una zona a traffico limitato (centro storico o isole pedonali)...
- Vuoi alcune delucidazioni sul nuovo codice della strada?...
- Vuoi conoscere la normativa sulle licenze in qualità di gestione di un negozio, bar, ristorante (esposizioni esterne, tavolini, cartelloni pubblicitari, insegne...)...
- Hai un vicino di casa che ti disturba con il televisore, oppure occupando il tuo passo carraio...



.....
...Ecco, per questi e tantissimi altri problemi, basta comporre il **'FILO DIRETTO'**, e avrai una risposta in tempi rapidi!

02 89514869
.....

L'IMPEGNO



LA RIVISTA
CHE AFFRONTA
I PROBLEMI
DI TUTTI
I CITTADINI

PERIODICO
DI INFORMAZIONE
E CONSULENZA

COPERTINA



DISPOSIZIONI

4

**Monopattini
elettrici:
è 'via' libera!**



CODICE DELLA STRADA

6

**Rotonde...
Non tutti
sanno che...**





REGOLAMENTI ENAC

10

Droni: approvato il nuovo Regolamento ENAC



NORMATIVE

14

Nessun obbligo di iscrizione alla 'gestione commercianti' per i gestori di B&B



SENTENZE

18

Festività infrasettimanali e retribuzione in due sentenze della Corte di Cassazione



SICUREZZA

22

Polizia Locale di Milano: vigili in mountain bike per la sicurezza del parco



Monopattini elettrici: è 'via' libera!



Con il nuovo anno è entrato in vigore l'emendamento che equipara i monopattini elettrici alle biciclette. La disposizione che ha reso necessario per i sindaci organizzare la circolazione non è stata estesa agli Hoverboard né ai Monowheel

di Giovanni Aurea, Sovrintendente di Polizia Locale

D

Dal 1 gennaio 2020, salvo ulteriori modifiche, chi possiede un monopattino elettrico può circolare senza obbligo di casco, assicurazione e libretto di circolazione. Con l'approvazione dell'emendamento della legge di Bilancio è stato sciolto uno dei nodi principali della regolamentazione dei monopattini: l'equiparazione alle biciclette e non ai ciclomotori (categoria dei 'Velocipedi' - Art. n. 50 Codice della Strada - quindi biciclette con pedalata assistita).



Tradotto concretamente ciò significa che secondo le nuove regole, applicate ai monopattini con potenza inferiore a 500 Watt, il monopattino elettrico non avrà l'obbligo già previsto per i ciclomotori dell'immatricolazione e soprattutto dell'Assicurazione RC e del casco.

Questo emendamento pone fine definitivamente alla disputa sulla natura dei monopattini elettrici, in particolare rispetto a quanto applicato dalla Polizia locale di Torino.

Il 21 ottobre scorso il Dott. Bezzon Emiliano, Comandante della Polizia Locale di Torino, aveva infatti emanato una circolare applicativa relativa ai monopattini elettrici che superando i 6 chilometri l'ora di velocità erano del tutto paragonabili ai ciclomotori. Da ciò l'obbligo di possedere il certificato di circolazione, il casco, la targa e l'assicurazione per la responsabilità civile (RC).

Proprio a Torino il 29 ottobre scorso la prima multa nei confronti di un giovane che viaggiava su di un monopattino elettrico. Dopo l'alt dei vigili e alcuni controlli è stata elevata una sanzione di 1.079 € per mancanza di targa, libretto di circolazione e assicurazione in violazione degli articoli nn. 97 e 193 del Codice della Strada. Naturalmente dell'applicazione della sanzione si è assunto la responsabilità il Dott. Bezzon, pe-



altro docente di Codice della Strada, ma l'assessora Maria Lapietra non ha gradito e ha biasimato la circolare applicativa accusando il Comandante di essere stato intempestivo.

Senz'altro giustificato l'operato del Dott. Bezzon, considerata la delibera di Giunta che aveva applicato il decreto ministeriale n. 229/2019, decreto che, però, risultava incompleto e in contrasto con il Codice della Strada. Difatti gli acceleratori di andatura (monopattini) non possono circolare né sul marciapiede o piste ciclabili né sulla carreggiata. ■

Dimissioni e ripensamento

Preso atto dell'accaduto il 30 ottobre scorso il Comandante Bezzon rassegna le dimissioni. A darne notizia è stato lui stesso, in una e-mail invitata a tutti i 1.800 componenti della Polizia municipale. "Gentili colleghe e colleghi, oggi sarò brevissimo - scrive il numero uno dei 'civich' -. Voglio solo comunicarvi che ho appena protocollato la lettera con cui ho rimesso nelle mani della sindaca il mio incarico di comandante del corpo".

Dimissioni poi respinte dalla sindaca Chiara Appendino e ritirate da Bezzon come annunciato pubblicamente il 13 novembre a margine della cerimonia per il 228° anniversario di fondazione della Polizia municipale di Torino. Si chiude così l'ennesima vicenda che dimostra le difficoltà della Polizia locale a operare tecnicamente nell'ambito delle responsabilità istituzionali e tenere a bada quelle ingerenze di natura politiche che dovrebbero restare fuori dai Corpi di Polizia.



Rotonde... Non tutti sanno che...

Funzioni, indicazioni comportamentali per veicoli, ciclisti, pedoni e richiami alla normativa di riferimento. Tutto quello che occorre conoscere sulle rotonde o rotonde presenti agli incroci stradali del nostro Paese.

di Michele Bruno Albamonte

Il termine tecnico rotatoria o rotonda definisce un tipo di incrocio stradale a raso, costituito da un'isola centrale non transitabile e da un anello stradale a senso unico nel quale incrociano due o più strade. Le rotatorie più utilizzate nel nostro Paese sono quelle denominate alla "francese" che consentono di ottenere una riduzione della velocità di percorrenza del tratto dove è posi-

zionata la rotonda oltre ad una diminuzione di incidenti stradali. Altri benefici, sono la fluidità del traffico, la diminuzione di rumorosità e inquinamento e la possibilità per tutti i



mezzi di invertire il senso di marcia.

Com'è fatta

Ispirata al modello "francese" la rotatoria più diffusa è caratterizzata dal diritto di precedenza per i veicoli che circolano all'interno della stessa. I veicoli in entrata, pertanto, debbono dare la precedenza a quelli che già stanno transitando nella rotatoria. Esistono altri tipi di rotonde che prevedono il diritto di precedenza per coloro che provengono dall'esterno o eventualmente da destra, ma in questi casi è sistemata un'apposita e visibile segnaletica; si tratta tuttavia di rotatorie oramai in forte disuso per la difficoltà di comprensione e la minore efficacia. In alcuni agli incroci sono state costruite delle piccole isole centrali, dette "bolle", che hanno la funzione di rallentare la velocità dei veicoli; in queste intersezioni è possibile attraversare l'isola centrale senza dover obbligatoriamente percorrere il suo perimetro.

Cosa fare nei pressi della rotatoria

Quando si giunge nei pressi di una rotatoria, in fase di entrata, occorre rallentare, verificare la presenza di veicoli che già impegnano la rotonda, fornire la precedenza agli stessi e poi immettersi conseguentemente senza bisogno di segnalare questa manovra a coloro che ci seguono. In fase di ingresso, inoltre, quando le corsie lo consentono, è possibile circolare per file parallele.

I conducenti di due veicoli che accedono all'area rotatoria affiancati su due corsie, devono usare la massima prudenza per evitare di invadere lo spazio riservato all'altro; devono entrarvi restando sulla propria corsia senza effettuare cambiamenti; le manovre di scelta delle corsie devono esser compiute prima d'impegnare l'anello, in funzione della via d'uscita che si deve poi imboccare. Se il conducente ha intenzione di uscire solo alla seconda uscita (o a una di quelle successive) rispetto al braccio d'entrata, è opportuno che si collochi sulla corsia più a sinistra,

ovvero vicino all'isola centrale. Se invece, intende uscire alla prima diramazione, è necessario che entri e percorra la corsia più a destra ovvero quella descritta dall'anello più esterno. Il veicolo che percorre la corsia più esterna, non è però obbligato ad uscire alla prima diramazione utile, potendo percorrere l'anello fino a raggiungere la propria uscita.


Cosa fare all'interno della rotatoria

Quando ci si trova all'interno della rotatoria è sempre obbligatorio dare la precedenza ai veicoli che già stanno percorrendo la corsia che si vuole occupare, segnalare con gli indicatori di direzione (frecce) l'intenzione di uscire dalla rotatoria e l'eventuale cambio di corsia.

I veicoli in uscita dalla rotatoria devono prestare particolare attenzione e dare la precedenza a eventuali pedoni e/o ciclisti presenti sui rispettivi attraversamenti stradali.

Cosa dice il Ministero

Nella Circolare 22/03/2017 - Prot. n. 6935 - Conseguimento patente B si ricorda in sintesi che la rotatoria è un'intersezione e le uscite posso essere considerate analogamente a delle svolte; approssimandosi alla rotatoria, bisogna quindi moderare la velocità e controllare il comportamento degli altri conducenti, predisponendosi a dare la precedenza ad altri veicoli





ove necessario. In mancanza di specifico segnale di "Dare precedenza", solitamente apposto in corrispondenza delle immissioni nella rotatoria, vige il principio dell'art. n. 145, comma 2, del Codice della Strada ossia che "Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione", quindi, in tal caso ha la precedenza chi si immette nella rotatoria.

Nell'immettersi nella rotatoria si dovrà attivare l'indicatore di direzione sinistro e circolare nell'anello nella corsia di sinistra, sempre mantenendo in funzione l'indicatore di direzione sinistro. Anche in tal caso, prima di imboccare l'uscita, dovrà segnalare con l'indicatore destro e con conveniente anticipo, lo spostamento sulla corsia di destra, verificando di non tagliare la strada ad altri veicoli. Qualora sul ramo di accesso e nell'anello vi sia intenso traffico e non sia possibile occupare la corsia di sinistra, il guidatore (anche se deve svoltare in un ramo di sinistra) resterà sulla corsia di destra.

Piccoli accorgimenti

Per non incorrere in incidenti in rotonda è vivamente sconsigliato affiancare veicoli tipo TIR che, per caratteristiche soprattutto dimensionali, non riescono a rimanere allineati all'interno delle corsie; il loro raggio di sterzata, completamente diverso da quello dei normali veicoli, li porta infatti a "tagliare" la curvatura delle rotatorie sconfinando nelle corsie al lato. Utile ricordare che in caso di sinistri tale com-

portamento (l'affiancamento in rotonda di mezzi pesanti, ndr) è sanzionato dalle norme del Codice della Strada.

Il comportamento di ciclisti...

I ciclisti sono obbligati a transitare sulle piste e sugli attraversamenti ciclabili se presenti. Gli attraversamenti ciclabili sono evidenziati e delimitati mediante una o due successioni di quadrati bianchi ("quadrotti"). Se al termine di una pista ciclabile non sono presenti attraversamenti ciclabili, ma solo pedonali, il ciclista deve scendere dal proprio veicolo e condurlo a mano attraversando a piedi. I ciclisti che si immettono sugli attraversamenti ciclabili non devono creare situazioni di pericolo. I veicoli devono fermarsi per dare la precedenza ai ciclisti che hanno già iniziato l'attraversamento. Se non sono presenti piste ciclabili, i ciclisti devono percorrere la rotatoria tenendo la destra e rimanendo sempre sulla corsia più esterna dell'anello della rotatoria.

...e pedoni

I pedoni devono sempre transitare sui marciapiedi e sugli attraversamenti pedonali evidenziati sulla carreggiata mediante strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli.

I pedoni che si immettono sugli attraversamenti pedonali non devono creare situazioni di pericolo e prima dell'attraversamento devono accertarsi del non sopraggiungere di veicoli. I veicoli devono fermarsi per dare la precedenza ai pedoni che hanno già iniziato l'attraversamento. **DD**



dopo oltre 60 anni di attività, nella nuova ampia sede (MQ 1600 di coperto), troverete una ancor più vasta gamma di prodotti ed una moderna esposizione di:

- **PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PER INTERNI ED ESTERNI**
- **CAMINETTI - BARBECUES - FORNI**
- **ARREDOBAGNO**
- **SANITARI - RUBINETTERIE**
- **ATTREZZATURE E PRODOTTI VARI PER L'EDILIZIA**
- **MATERIALI EDILI**

PREZZI CONVENZIONATI - ANCHE MATERIALI DA STOCK

GIUSSAGO (PV) - VIA ROMA, 187 - TELEFONO 0382 927014

Droni: approvato il nuovo Regolamento ENAC

A cura di
**Domenico
Giannetta**

E' in vigore il nuovo regolamento sui droni pubblicato dall'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) il 15 novembre 2019. In evidenza l'equiparazione fra droni utilizzati a fini ricreativi e droni utilizzati ad uso professionale e l'obbligo di copertura assicurativa a prescindere dall'utilizzo

Un aeromobile a pilotaggio remoto o APR, comunemente noto come drone, è un apparecchio volante caratterizzato dall'assenza del pilota a bordo. Il suo volo è controllato dal computer a bordo del mezzo aereo oppure tra-

mite il controllo remoto di un navigatore o pilota, sul terreno o in un altro veicolo. La normativa legata all'utilizzo dei droni è seguita dall'ENAC, l'Ente Nazionale Aviazione Civile, che nel corso del Consiglio di Amministrazione del 11 novembre 2019 ha approvato la terza edizione del regolamento Mezzi Ae-





rei a Pilotaggio Remoto (c.d. "Droni").

Il nuovo regolamento, pubblicato il 15 novembre 2019, entrerà in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel sito internet dell'Ente e annulla e sostituisce l'Edizione 2 Emendamento 4 del 21 maggio 2018.

Gli operatori di SAPR impiegati per uso professionale, indipendentemente dal peso, e gli operatori e/o i proprietari di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative hanno l'obbligo di registrarsi sul portale D-Flight e di apporre il codice identificativo QR sul velivolo oltre che di dotarsi di un Manuale di Volo o documento equivalente (art. n. 8, comma 3).

I piloti di APR impiegati per uso professionale, indipendentemente dal peso e i piloti di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative sono chiamati a conseguire un attestato di competenza secondo i requisiti di cui al successivo articolo 20 e le disposizioni di cui all'articolo n. 37 (art. n. 8 Comma 1).

A decorrere dal 1° luglio 2020 gli APR di massa uguale o maggiore di 250 g dovranno essere dotati di un sistema elettronico di identificazione che con-

sentia la trasmissione in tempo reale di dati inerenti l'APR, l'operatore e/o il proprietario e i dati essenziali di volo, nonché la registrazione degli stessi. Le caratteristiche del sistema sono fissate dall'ENAC (art. n. 8, comma 2).

Gli APR devono essere condotti da un pilota in possesso di attestato di competenza in stato di validità (art. n. 8, comma 7). Il riconoscimento di competenza è costituito da un "Attestato di pilota" di APR rilasciato dall'ENAC direttamente o tramite soggetti autorizzati con validità di cinque anni, se non diversamente disposto dall'ENAC, e rinnovabile (art. n. 20, commi 3 e 4).

Di particolare rilievo è la previsione dettata dall'art. n. 32, secondo cui "Non è consentito condurre operazioni con un SAPR se non è stata stipulata e in corso di validità un'assicurazione concernente la responsabilità verso terzi adeguata allo scopo". Tale previsione ha una portata generale e non è più limitata, come in passato, ai soli droni utilizzati per fini professionali. Stante l'equiparazione fra droni utilizzati a fini ricreativi e droni utilizzati ad uso professionale contenuto al primo articolo del Regolamento, l'obbligo di dotarsi di copertura assicurativa



- che sarà applicabile dal 15 dicembre 2019 - concerne quindi qualsiasi oggetto a prescindere dal suo utilizzo.

All'art. 37 vengono altresì dettate le seguenti norme transitorie:

a) Le dichiarazioni per operazioni critiche in scenari standard, di cui all'art. n. 10 comma 2, vengono rilasciate tramite il sito ENAC fino al 29 febbraio 2020. A partire dal 1° marzo 2020 le dichiarazioni vengono rilasciate unicamente tramite l'accesso al portale D-Flight.

b) Dal 1 luglio 2020 le dichiarazioni già rese dagli operatori per operazioni critiche in scenari standard

tramite il sito ENAC decadono di validità. Entro il termine stabilito tali dichiarazioni devono essere confermate tramite inserimento, senza oneri aggiuntivi, nel sito D-Flight.

c) A far data dal 1 marzo 2020 gli operatori di SAPR impiegati per uso professionale, indipendentemente dal peso, non potranno svolgere attività di volo in assenza di registrazione e i relativi SAPR devono essere provvisti di QR code.

d) A far data dal 1 luglio 2020 gli operatori/proprietari di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative non potranno svolgere attività di volo in assenza di registrazione e i relativi SAPR devono essere provvisti di QR code.

e) I piloti di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative devono assolvere l'obbligo di conseguimento dell'attestato di competenza, di cui all'articolo n. 8 comma 1, dal 1 marzo al 1 luglio 2020. Oltre tale data, gli operatori/proprietari e i piloti di APR per uso ricreativo non potranno svolgere attività di volo in assenza dell'attestato di competenza.

Dunque, tutti i piloti con droni superiori ai 250 grammi dovranno sostenere e superare un esame online di competenza a partire dal 1 marzo 2020 e con termine ultimo 1 luglio 2020.

f) I piloti di APR impiegati per uso professionale che



non ricadono nel successivo comma g), possono conseguire l'attestato di competenza secondo le previsioni dell'articolo 20 a partire dal 1 marzo 2020. Fino a tale data rimangono in vigore le previsioni in materia di cui al Regolamento Edizione 2 Emendamento 4 del 21 maggio 2018.

g) Gli Attestati conseguiti in base alla regolamentazione nazionale mantengono la loro validità fino al 1 luglio 2021. Qualora la loro scadenza naturale (cinque anni) avvenga prima di tale data per il rinnovo saranno applicate le disposizioni previste dal Regolamento (CE) 2019/947 la cui data di applicazione è 1 luglio 2020.

Nel caso in cui la scadenza dei cinque anni ricada oltre la data del 1 luglio 2021, gli Attestati saranno convertiti da parte dell'ENAC con una certificazione di competenza in conformità alle previsioni del Regolamento (CE) 2019/947 ►►



Nessun obbligo di iscrizione alla 'gestione commercianti' per i gestori di B&B



A cura di
**Domenico
Giannetta**

Bed & Breakfast, un'attività "priva dei requisiti di abitualità e prevalenza, sia da un punto di vista di qualificazione normativa che sul piano delle concrete modalità di svolgimento". Nessun obbligo di iscrizione alla 'gestione commercianti', dunque, per i gestori di questi alloggi turistici considerato l'impegno limitato svolto per un numero esiguo di giornate nell'arco dell'anno in accordo con i termini stabiliti dal singolo legislatore regionale. A confermarlo anche una recente sentenza della Cassazione dopo un ricorso presentato dall'INPS

Il Bed and Breakfast (locuzione derivata dalla lingua inglese, traducibile come "letto e colazione"), in acronimo B&B, è una forma di alloggio turistico informale che rappresenta spesso una fonte economica importante per le famiglie e allo stesso tempo un'occasione di compagnia e conoscenza per persone sole o famiglie, felici di ospitare e accogliere i viaggiatori. È praticato in presenza di una o più stanze per gli ospiti libere, con o senza bagno privato, e include il pernottamento e la prima colazione.

L'attività dei B&B è regolata da leggi regionali, che si rifanno tutte alla Legge n. 135 del 29 marzo 2001 "Riforma della legislazione nazionale del turismo" e sono distinti dagli affittacamere. Si deve trattare in ogni caso di un'attività a conduzione familiare, condotta cioè da privati all'interno della propria abitazione e dimora, ovvero il luogo in cui si vive abitualmente. Il numero massimo di stanze e posti letto adibite al servizio varia a seconda della legge regionale; in genere c'è un limite di 3 stanze e 6 posti letto, ma alcune regioni ne

consentono di più. La colazione fornita deve essere composta di cibi preconfezionati poiché i B&B non sono autorizzati a preparare, manipolare e servire alimenti, salvo diverse disposizioni regionali.

L'art. n. 2, comma 4, della legge n. 135/2001 ha previsto,





entro tre mesi dalla data di entrata in vigore, l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto è stato adottato il 13 settembre 2002 e al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce all'art. n. 1 dell'allegato:

- a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;
- b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale;
- c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei e uniformi;
- d) gli standard minimi di qualità delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;
- e) gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;
- f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività simile, il livello minimo e massimo da applicare a eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;
- g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei e uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore;
- h) i requisiti e gli standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;

i) i requisiti e gli standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;


j) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonché di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;

k) gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico;

l) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.

Normalmente per aprire un B&B è sufficiente comunicare l'inizio dell'attività e i relativi prezzi presso il SUAP-Sportello Unico Attività Produttive del proprio Comune. Dal punto di vista fiscale (secondo la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 155 del 13/10/2000) non è necessario aprire una partita IVA in quanto l'attività di B&B deve essere esercitata in modo saltuario, ed è sufficiente il codice fiscale del titolare da apporsi anche sulla ricevuta (non fiscale) che è obbligatorio rilasciare al momento del pagamento. Per importi superiori agli euro 77,47 è inoltre obbligatorio porre sulla ricevuta una marca da bollo da 2 euro che generalmente viene fatta pagare al cliente (l'obbligo della apposizione è però a carico del gestore).

Secondo le risoluzioni n. 180/E del 14 dicembre 1998 e la n. 155 del 13 ottobre 2000, emesse dal Ministero delle Finanze, l'attività saltuaria (e quindi l'attività svolta in maniera non organizzata come impresa e non continuativa) di alloggio e prima colazione è esclusa dall'ambito di applicazione del-



notare solo dopo un'attenta analisi delle recensioni su portali come Tripadvisor o Booking e dopo aver esaminato le caratteristiche delle stesse strutture esposte online. Molti gestori di B&B decidono di incrementare le proprie entrate offrendo ai propri ospiti attività alternative come passeggiate naturalistiche, convenzioni, corsi di cucina e altre attività legate al territorio. Questa attività, caratterizzata dalla sua occasionalità, si distingue da quella di affittacamere che è definita dall'art. n. 1 della legge 16 giugno 1939, n. 1111 come quella attività esercitata

da privati che forniscono abitualmente alloggio per mercede adibendo a tale scopo non oltre quattro camere ammobiliate ed arredate con numero massimo complessivo di sei letti o per sei ospiti, senza esercitarvi un'azienda alberghiera ovvero che affittano abitualmente appartamenti ammobiliati e camere mobiliate nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo, senza limitazione nel numero delle camere e degli ospiti. Per i "Bed and Breakfast" le leggi regionali determinano:

- i criteri, i limiti e gli obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività;
- i requisiti igienico-sanitari da rispettare;
- le caratteristiche delle strutture abitative;
- i servizi da erogare;
- le modalità con cui offrire il servizio di prima colazione;
- i requisiti personali del gestore.

In genere, le leggi regionali prevedono che coloro che svolgono questa attività assicurino alcuni servizi minimi quali:

- servizio bagno ad uso esclusivo degli ospiti;
- pulizia dei locali;
- fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento;
- cambio della biancheria;
- somministrazione della prima colazione.

In particolare, la somministrazione è limitata alla prima colazione, con alimenti confezionati e sigillati o al massimo riscaldati; infatti le regole individuate dalle regioni, pur ammettendo a volte la somministrazione di pane, frutta o cibi tipici (acquistati presso negozi del luogo e a patto che vengano consumati in giornata freschissimi), escludono di norma la possibilità di preparare cibi in casa (torte, paste, creme ecc.).

I locali adibiti al "Bed and Breakfast" devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dal regolamento comunale d'igiene per il normale uso abitativo e l'esercizio di questa

l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Coloro quindi che svolgono attività di "Bed and Breakfast" non devono aprire la partita IVA, né assoggettarsi a tutti gli adempimenti legati a questo regime fiscale, ma devono comunque rilasciare al cliente una ricevuta, da compilarla in duplice copia, che sarà numerata progressivamente con l'indicazione della data del pagamento.

La copia che rimane al gestore dovrà essere utilizzata ai fini della dichiarazione dei redditi, in quanto la sommatoria di tutte le ricevute dovrà essere dichiarata nel 730/740 alla voce "altri redditi".

Trattandosi per legge di attività saltuaria è, inoltre, obbligatoria la chiusura per alcuni mesi all'anno e non sono consentiti soggiorni per più di 30 giorni consecutivi. I proprietari dovranno considerare l'iscrizione della propria attività presso i maggiori portali online per aumentare significativamente la propria visibilità. Molti ospiti decidono in quale struttura pre-

attività non comporta il cambio di destinazione d'uso residenziale.

L'attività, salvo diversa disposizione regionale, è generalmente soggetta:

- a segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art.n. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- alla comunicazione al Comune e alla Provincia del periodo di apertura e dei prezzi minimi e massimi praticati;
- alla comunicazione al Comune e alla Provincia del movimento degli ospiti, per fini statistici, utilizzando un apposito modulo Istat.

I prezzi praticati per questa ricezione turistica sono liberi e vengono quindi regolati dal mercato in relazione alla qualità dei servizi offerti.

Coloro che esercitano questa attività sono soggetti alle disposizioni dell'art. n. 109 del TULPS che si applica non solo ai gestori degli esercizi alberghieri ma anche a gestori/proprietari di altre strutture ricettive tra cui:

- alloggi in tende, roulotte;
- case e di appartamenti per vacanze;
- affittacamere;
- strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma.

I gestori delle attività ricettive, e quindi anche quelli del "Bed and Breakfast", sono tenuti:

- a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. La scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente e per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo;
- a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda.

Essendo l'attività di Bed & Breakfast priva dei requisiti di abitudine e prevalenza, sia da un punto di vista di qualificazione normativa che sul piano delle concrete modalità di svolgimento, non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti. Un'ulteriore conferma è arrivata anche dalla Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, con l'ordinanza n. 32034/19, depositata il 9 dicembre scorso.

La Corte d'appello di Genova, con la sentenza n. 102/2017, rigettava l'appello dell'INPS confermando la statuizione di primo grado che aveva accertato l'insussistenza dell'obbligo

di iscriversi alla gestione commercianti per l'attività di Bed & Breakfast svolta sulla base della previsione della normativa regionale (Regione Liguria, legge n. 13/1992 modificata dalla legge n. 5/2000 e n. 2/2008) la quale prevede che lo stesso tipo di attività deve dirsi occasionale quando svolta entro il limite temporale di giorni 240 poi ridotto a 210.

L'interpretazione contraria suggerita dall'INPS appariva, secondo la Corte, in contrasto sia con il chiaro dato normativo, sia con le peculiari caratteristiche dell'attività di Bed & Breakfast le quali comportano un'attività di impegno limitato (effettuazione della pulizia delle camere, preparazione della prima colazione con cibi e bevande che non richiedono manipolazione) e per un numero esiguo di giornate (che non devono superare il numero fissato dal legislatore regionale). Sebbene l'INPS avesse proposto ricorso per Cassazione contro tale sentenza, i giudici hanno confermato le conclusioni della Corte d'appello di Genova riconoscendo la mancanza dei requisiti di abitudine e prevalenza sia per effetto della legge regionale, sia per averli ricavati dalle concrete modalità di esercizio dell'attività di Bed & Breakfast. L'occasionalità del resto (e quindi la mancanza di abitudine) è data anche e soprattutto dalla durata dell'attività nel tempo; mentre la prevalenza è riferita all'impegno richiesto e al reddito ricavato. Qualora l'attività venga svolta, sia in forma di impresa individuale che societaria, con abitudine e professionalità si hanno gli obblighi degli adempimenti relativi a tenuta della contabilità IVA, iscrizione all'INAIL, contribuzione INPS e iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio. »



Festività infrasettimanali e retribuzione in due sentenze della Corte di Cassazione

Diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in occasione di festività infrasettimanali, salvo accordi col datore di lavoro e diritto al compenso per lavoro straordinario in tutti i casi in cui la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro, quindi in assenza di equa distribuzione plurisettimanale. E' il quadro delineato da due recenti sentenze della Cassazione



di Giovanni Aurea

C

Con Sentenza n. 18887 del 15 luglio 2019, la Corte di Cassazione ha ribadito il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in occasione di festività infrasettimanali trattandosi di un diritto soggettivo. La Corte afferma che la prestazione lavorativa in tale giorno può discendere soltanto da



 <p>ADPL Associazione Diritti e Protezione dei Lavoratori</p>	 <p>New Tecno Service International s.r.l.</p>
<p>ASSISTENZA LEGALE</p> <p>CENTRO DI ORIENTAMENTO CAF e PATRONATO</p> <p>MODELLO 730 - UNICO - ISEE VERTENZE di LAVORO MOBBING-LICENZIAMENTI INFORTUNI SUL LAVORO INCIDENTI STRADALI IMMIGRAZIONE VERTENZE LEGALI</p> <p>AVVOCATO RICEVE IN SEDE SU APPUNTAMENTO</p>	 <p>ADPL Associazione Diritti e Protezione dei Lavoratori</p> <p>ASSISTENZA LEGALE</p> <p>CENTRO DI ORIENTAMENTO CAF e PATRONATO</p> <p>MODELLO 730 - UNICO - ISEE VERTENZE di LAVORO MOBBING-LICENZIAMENTI INFORTUNI SUL LAVORO INCIDENTI STRADALI IMMIGRAZIONE VERTENZE LEGALI</p> <p>AVVOCATO RICEVE IN SEDE SU APPUNTAMENTO</p> <p>newtecnointernational@gmail.com</p>
<p>Via Ripamonti 213 - Milano . tel. 370-1189574</p>	

un accordo tra datore di lavoro e lavoratore e che tale diritto non può essere derogato neanche dalla contrattazione collettiva. Nello specifico un lavoratore dipendente di un'azienda privata era stato licenziato per essersi rifiutato di lavorare durante un giorno festivo (il primo maggio). Il lavoratore aveva ritenuto la decisione aziendale illegittima e pertanto aveva impugnato il licenziamento chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro oltre che un'indennità a titolo risarcitorio.

Il Tribunale di Siracusa (in primo grado) e la Corte d'Appello di Catania (in secondo grado) avevano considerato legittimo il licenziamento frutto di grave insubordinazione. La Cassazione ha chiarito che la

**Sede centrale del Comando
Polizia Locale di Milano**



SENTENZE



Legge n. 260/1949 riconosce al lavoratore il diritto di astenersi dal prestare la propria attività in determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose. Secondo i Giudici di legittimità, il lavoratore ha dunque diritto di astenersi dall'attività in occasione delle festività infrasettimanali. Ne consegue che tale diritto non può essere derogato dal datore di lavoro se non in forza di un accordo con il lavoratore, nemmeno adducendo presunte esigenze pro-

duktive. Inoltre, è stato ribadito che neppure i contratti collettivi possono prevedere l'obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanali, non potendo le organizzazioni sindacali derogare in senso peggiorativo un di-



Aurea Giovanni
Sovrintendente di Polizia Locale

La nota a verbale che regola i turni festivi infrasettimanali

Verbale dell'incontro del 16.03.2016

Nota

L'Amministrazione tenuto conto che, con riguardo alla Prestazione in turno ordinario coincidente con una giornata di festivo infrasettimanale, in considerazione dei diversi orientamenti giurisprudenziali, il relativo istituto non ha per le Parti un'interpretazione univoca e che il servizio della Polizia Locale è erogato per 24 ore e 365 giorni all'anno. Dichiara quanto segue:

1. Il Comando del Corpo di Polizia Locale nella determinazione e nella assegnazione individuale dei turni di lavoro si impegna, a garantire una equa distribuzione delle giornate festive infrasettimanali che è definita in una giornata all'anno per ogni operatore di Polizia Locale in attività turnata.
2. Per la presenza in servizio con giornata infrasettimanale festiva superiore ad una nell'anno l'Amministrazione riconosce la fruizione del riposo compensativo nei successivi 30 gg, escludendo qualsiasi riconoscimento economico.

ritto del lavoratore addirittura sancito dalla legge. Ne consegue, quindi, la nullità del licenziamento.

Pochi giorni dopo, con la sentenza n. 21412 del 14 agosto 2019 la corte di Cassazione ha chiuso anche l'annosa questione della retribuzione definendo 2 casistiche:

- il diritto alla maggiorazione del 30% (indennità di turno) nei casi di avvicendamento in turni plurisettemanali programmati;
- il diritto al pagamento dello straordinario o del riposo compensativo, in assenza di una turnazione equamente ripartita e la prestazione viene resa oltre il normale orario di lavoro.

Secondo i giudici il pagamento dello straordinario deve trovare applicazione soltanto quando i lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, quindi in mancanza di una programmazione plurisettemanale da conoscere all'atto dell'assegnazione della rispettiva turnazione in aggiunta al lavoro ordinario. La ratio è quella di compensare con l'indennità di turno il disagio dei lavoratori turnisti, ma ciò nell'ambito delle 35 ore (esempio: quando si lavora di domenica e si fruisce di un riposo in settimana).

Milano: le consuete polemiche natalizie

Nella città meneghina, in par-

ticolare in zona 4, la questione è stata sollevata da un lavoratore appartenente alla Polizia Locale che ha protestato circa l'iniqua assegnazione dei turni festivi e sulla mancata trasparenza dei comandi che non rendono pubblica la distribuzione dei turni e quindi dei carichi di lavoro.

Le rivendicazioni del collega MP dopo una breve controversia costituita da scambio di comunicazioni via email, hanno trovato risoluzione con l'intervento dell'ufficiale responsabile dell'Ufficio Direzione CF.

I turni di tutto l'anno sono stati così messi a disposizione dei colleghi per consentire le opportune consultazioni.

Si auspica quanto prima di raggiungere un accordo sindacale che tenga conto delle due recenti sentenze della Cassazione. **DD**



ANDREA
HAIRCUTS FOR LADIES AND GENTLEMEN

347.9087620
via Giosuè Magni 3, Brivio (LC)

Polizia Locale di Milano: vigili in mountain bike per la sicurezza del parco

Debutta a Milano una squadra di agenti della Polizia Locale che in sella a mountain bike offrirà una presenza costante e capillare in prevenzione di fenomeni di microcriminalità all'interno del parco Cassinis, ex 'boschetto della droga', oggi restituito ai cittadini della zona di Porto di Mare

di Giovanni Aurea



In una zona che fino a non molto tempo fa era in mano a criminalità e spaccio, oggi in via di riqualificazione, gli agenti della Polizia Locale saranno in bicicletta per tenere monitorata l'area ma anche per rimanere a fianco dei tanti cittadini che quotidianamente lo frequentano per sport e passeggiate.

Il progetto è stato finanziato dal Governo per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti e di tutti quei fenomeni di disturbo della convivenza





nonché la riqualificazione delle zone degradate connotate da una maggior incidenza di fenomeni criminali.

Gli agenti della Polizia Locale, dotati di bicicletta mountain bike, si concentreranno dunque in un'azione di prevenzione con presenza costante e capillare, pronta ad agire contro i fenomeni di microcriminalità. Grazie all'azione del monitoraggio effettivamente il problema della presenza dei ragazzi che compravano e consumavano la droga sembra essersi risolto. In 18 mesi di lavoro gli interventi coordinati di Polizia Locale, Polizia di Stato,

Carabinieri e operatori dell'Associazione Italia Nostra, hanno ripulito l'area e consentito ai cittadini milanesi di riappropriarsi dello spazio dove un anno e mezzo prima aveva regnato l'anarchia e l'illegalità sociale. Non sono mancati arresti di spacciatori, sequestri, ma anche decine di ragazzi che spontaneamente hanno accettato di andare a farsi curare in comunità.

La rarissima presenza odierna di tossicodipendenti nell'area è il motivo che rende essenziale la presenza della Polizia Locale in bicicletta all'interno del parco. **DD**

l'impegno

Rivista fondata
da Vigili Urbani nel 1974

Anno XLV n. 409

Direttore responsabile
Gianluigi Soriani

GIOVANNI AUREA
MICHELE BRUNO ALBAMONTE
Info CDS

Direzione e Redazione
Sicurezza Aziendale

Sede Legale:
Via Carducci, 12 - 20123 Milano
Sede Amministr. e Redazione
Via Palmieri, 47 - 20141 Milano
Tel. 02 89514869

Stampa
Litografia Stephan - Germignaga (Va)

Abbonamenti

Sostenitore € 70,00
Benemerito da € 70,00 in su
Una copia € 8,00
Arretrati € 10,50

Reg. Trib. Milano n. 18 del 20.1.1976
Via Palmieri, 47 Milano
Spedizione in abbonamento postale 45% -
art. 2 comma 20/b legge 662/96 Fil. Milano

Garanzia di riservatezza per gli abbonati

L'Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione, scrivendo a:

**Sicurezza Aziendale srl Via Palmieri, 47
20141 Milano**

Le informazioni custodite nell'archivio elettronico dell'Editore saranno utilizzate al solo scopo di inviare la rivista o comunicazioni concernenti l'abbonamento (Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali)



San Martino in Strada (LO)
Via Vittorio Emanuele II, 70

MEDIA CON PRUDENZA

Campagna itinerante ed interattiva per un corretto utilizzo dei media

- Fa bene guardare la televisione ma occhio a non trascorrere troppe ore al giorno, da soli, di fronte allo schermo a discapito del gioco e dello studio e fate attenzione a scegliere, con i vostri genitori, quali programmi vedere per evitare di imbattervi in film o immagini che potrebbero darvi fastidio perché non adatte alla vostra età!!! Lasciatevi guidare dai genitori anche nella scelta del film da vedere al cinema: se i genitori ritengono che uno specifico film non sia adatto a voi, non dovete arrabbiarvi ma dovete capire che lo fanno solo per il vostro bene.
- Quando usate il computer e navigate su internet fate sempre molta attenzione poiché possono esserci molte trappole nelle quali, senza volerlo, potreste cadere! Attenzione a non dare informazioni personali come nome, indirizzo, numero di telefono o età, a non accettare di incontrare persone conosciute in chat, a non scaricare programmi senza il permesso dei genitori, e a non dare la vostra amicizia agli sconosciuti.
- Utilizzate solo videogiochi adatti alla vostra età e fatevi sempre consigliare dai genitori per evitare di fare giochi che possano farvi innervosire, sentire a disagio o imbarazzati perché ricchi di immagini e scene che non sono giuste per voi!
- Quando usate la radio scegliete le stazioni radio che sono dedicate ai bambini.
- Dedicatevi sempre alla lettura... Attenzione però, perché ad ogni età corrisponde sempre il giusto libro da leggere!!!
- Per qualsiasi informazione, per aiuto e sostegno è possibile chiamare il numero verde del Moige 800965611 attivo per tutta la durata della campagna, oppure il numero verde 800937070 al quale sono sempre pronti a rispondervi gli esperti del Moige. È inoltre possibile collegarsi ai siti www.mediaprudenza.it e www.genitori.it.

Campagna
Informativa
promossa da:



moige
movimento genitori



Con il contributo di:



Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali

Con il patrocinio di:



Polizia Postale
delle Comunicazioni



NOVANTA NUMERI PER UN FUTURO DIVERSO.

Anche noi abbiamo un sogno: dare a chi è in difficoltà un futuro migliore. Per questo il Gioco del Lotto sostiene progetti per offrire un aiuto agli anziani, ai bambini di tutto il mondo e a chi spera in un futuro diverso.

IL GIOCO DEL
LOTTO